

Contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione n° 204902128

(Tra Manpower S.r.l. e Lavoratore)



Lavoratore

Cognome:	Melnyk	Nome:	Sergiy	Sesso:	M
Nazionalità:	UA	Residente in:	via Umberto Ceva 6 REGGIO NELL'EMILIA RE 42123		
Luogo di nascita:	UCRAINA EE	Data di Nascita:	17/12/1986	Matr.:	1292029300445
				Cod.Fisc.	MLNSGY86T17Z138C

Utilizzatore

Ragione sociale:	PROCTER & GAMBLE ITALIA S.p.A.				
P.I.V.A.:	00893141002	Cod.Fisc.:	00439220583		
Sede Legale in:	Viale Giorgio Ribotta, 11 ROMA RM 00144				
Luogo di lavoro:	Via dell'Industria, 31 GATTATICO (RE)				
Richiedente:	Trefiletti, Mariacristina	Resp. Sicur.:	L'Astorina, Alessandro	Medico Competente:	Perrone, Antonio

Numero dei lavoratori da inviare in somministrazione: 1

Condizioni ex. artt. 19 c. 1, 21 c. 01 D.Lgs. 81/2015 e art. 2 c.1-ter L.96/2018 (causale):

Somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli articoli da 30 a 40 del D.Lgs. 81/2015 finalizzato alla sostituzione di lavoratore assente n. identificativo 1696710 con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con scadenza al 23/10/2020 e comunque fino all'effettivo rientro in servizio della risorsa sostituita, in caso di rientro anticipato del medesimo rispetto termine contrattualmente dedotto.

Contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione n° 204902128

(Tra Manpower S.r.l. e Lavoratore)

Caratteristiche dell'incarico: per l'intera durata della missione presso l'Utilizzatore, il Lavoratore ha diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore.

C.C.N.L. Impresa **GOMMA E MATERIE PLASTICHE - PICC. IND. (5 GG) 14 MENSILITÀ**Contratto integrativo: **SI**Qualifica: **Operai e Intermedi Operai**Ore: **40,00**Livello: **1** Categoria: **C**

C.C.N.L. Lavoratori in Somministrazione 15/10/2019

Mansione: **operatore IBL**

Eventuali rischi per l'integrità e la salute relativi alla mansione e misure di prevenzione adottate: **SI VEDA LA NOTA INFORMATIVA SU SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LAVORO PER IL PRESTATORE DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE**

Retribuzione base	1.465,37000	EURO/Mese
Indennità di contingenza	0,00000	EURO/Mese
EDR	0,00000	EURO/Mese
Terzo elemento	0,00000	EURO/Mese
Totale Indennità Aziendali pagate su ore Retribuite (comprehensive di eventuali: premio di produzione, superminimo collettivo)	2,43593	EURO/Ora
Totale Indennità Aziendali pagate su ore Lavorate	0,00000	EURO/Ora
Indennità Contrattuali	0,00000	EURO/Ora
Indennità Contrattuali	0,00000	EURO/Ora
Indennità Contrattuali	0,00000	EURO/Ora
Superminimo Assorbibile (1)	0,00000	EURO/Ora
Superminimo non assorbibile	0,00000	EURO/Ora
Totale retribuzione lorda (2)	10,89015	EURO/Ora
Indennità Speciali:		
Ferie / Ex festività / Rol	*	(EURO/Oraria)
Ferie / Ex festività / Rol	*	(EURO/Oraria)
Indennità giornaliere	*	(EURO/Oraria)
Indennità mensili	*	(EURO/Oraria)

Mensa aziendale. Valore trattenuta giornaliera non rimborsata al Cliente: Euro **0,50000**Ticket MP fatturato al cliente: Euro: **5,29000**Maturazione Scatti di anzianità: anni **2**

(1) Si precisa che la voce "Superminimo assorbibile" è intesa come assorbimento dei futuri aumenti contrattuali di stretta pertinenza e riconducibile alla durata della missione di cui al presente contratto.

(2) La retribuzione oraria lorda non include maggiorazioni per straordinari, maggiorazioni e indennità turni, ecc. Non include, inoltre, le quote di mensilità aggiuntive.

Durata del contratto e orario di lavoro.Durata del contratto: dal **19/10/2020** al **23/10/2020**Periodo di prova (ove applicabile): **0** giorni di effettiva prestazione

Fine Periodo di prova (ove applicabile):

Part-Time %: **100,00****Orario Ordinario**

Lun.	08:00 - 13:00	13:30 - 16:30
Mar.	08:00 - 13:00	13:30 - 16:30
Mer.	08:00 - 13:00	13:30 - 16:30
Gio.	08:00 - 13:00	13:30 - 16:30
Ven.	08:00 - 13:00	13:30 - 16:30

Sab.

Dom.

Ore settimanali: **40,00****Orario turni**

06:00 - 14:00
14:00 - 22:00
22:00 - 06:00

Pausa

Con
Con
Con

Info turni/Articolazione orario

Durante l'orario di lavoro ha diritto alla pausa pranzo di 30 minuti da farsi nella mensa aziendale.

Le Condizioni Generali riportate sul retro del presente Contratto, unitamente alla nota informativa inerente agli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (ex art. 40 CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro vigente) costituiscono parte integrante del Contratto stesso.

Il termine inizialmente apposto può essere prorogato ai sensi di legge, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal CCNL delle Agenzie di somministrazione di Lavoro vigente di cui il Lavoratore si impegna a prendere visione unitamente ai regolamenti interni, al Codice Disciplinare ed Etico adottati da Manpower S.r.l.

REGGIO NELL'EMILIA, 16/10/2020

FILIALE DI REGGIO EMILIA CADOPPI (HUB)

Via Pier Carlo Cadoppi, 6/F - 42100 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522272632 - Fax. 0522239420

(TIMBRO/FIRMA)

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE: CONDIZIONI GENERALI

1. OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO:

1.1 Il presente contratto, avente natura e finalità di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a scopo di somministrazione di lavoro, viene stipulato tra Manpower S.r.l. (Somministratore) ed il Lavoratore, nel rispetto delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva di settore vigente, al fine dell'invio in missione del Lavoratore presso un'Impresa Utilizzatore (Utilizzatore).

2. TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO:

2.1 Il rapporto di lavoro tra il Somministratore e Lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2015, capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 21, c. 2, 23 e 24, al CCNL delle Agenzie per il Lavoro vigente e, per i periodi di missione, alla contrattazione collettiva applicabile all'Utilizzatore, ivi compresi eventuali accordi di II livello, anche ai sensi dell'art. 8 L. 148/2011 (c.d. accordi di prossimità) che il Lavoratore, opportunamente informato, dichiara di accettare nei loro contenuti.

2.2 Per tutta la durata della missione, il Lavoratore ha diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore. A tal fine, l'Utilizzatore comunica al Somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva, anche territoriale e/o aziendale, applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello del Lavoratore in somministrazione nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto; in particolare, l'Utilizzatore comunica al Somministratore le modalità ed i criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. Il Lavoratore, ai sensi di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore delle Agenzie vigenti, ha altresì diritto a percepire eventuali superminimi collettivi, premi di produzione o risultato ove previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'Utilizzatore, in proporzione al lavoro svolto e secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi nonché il diritto a maturare gli scatti di anzianità in conformità al raggiungimento dei periodi di maturazione previsti dal CCNL dell'Utilizzatore.

2.3 Il Lavoratore è dipendente del Somministratore che, in qualità di datore di lavoro, provvede al pagamento della retribuzione e della relativa contribuzione fermo restando l'obbligo per l'Utilizzatore di rimborsare all'Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti a favore di lavoratori. In caso di inadempimento del Somministratore, l'Utilizzatore è obbligato in solido al pagamento di tali spettanze, salvo il diritto di rivalsa verso il Somministratore.

2.4 La retribuzione del Lavoratore viene calcolata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione vigenti, con esclusivo riferimento alle ore ordinarie e straordinarie risultanti dal "Foglio Presenze" (ove in uso) ovvero registrate in base al diverso metodo di rilevazione delle presenze adottato. Le ore di lavoro straordinarie dovranno essere autorizzate dall'Utilizzatore e saranno retribuite solo se risultanti dal "Foglio Presenze" (debitamente controfirmato) o comunque autorizzate, a mezzo di comunicazione e-mail, e/o con diverso metodo coerente con il metodo di rilevazione delle presenze in uso. Il conteggio degli straordinari viene effettuato in relazione al CCNL applicato dall'Utilizzatore.

Ove in uso il "Foglio Presenze", il Lavoratore deve inserire le proprie presenze (nonché indicare le eventuali assenze e/o permessi fruiti) sul "Foglio" del mese di riferimento accedendo all'apposito sito internet ed inserendo i propri user id e password (che verranno comunicati a cura di Manpower S.r.l. a mezzo e-mail) entro il primo giorno del mese successivo a quello di riferimento ovvero entro il primo giorno successivo a quello di fine missione. Il "Foglio Presenze", una volta ricevuta la conferma dei dati da parte del Lavoratore, verrà automaticamente inviato dal sistema informatico all'Utilizzatore per l'approvazione dello stesso. Il Lavoratore deve altresì compilare il "Foglio Presenze" alla fine dell'incarico nel caso in cui lo stesso non coincida con il primo giorno successivo al mese di riferimento. Manpower S.r.l. non è responsabile in ordine a quanto risultante nel "Foglio Presenze". In caso di adozione di diverso sistema di rilevazione, il Lavoratore si impegna a registrare le proprie presenze secondo le modalità e tempistiche comunicate all'atto dell'assunzione.

2.5 Il Somministratore non è responsabile del mancato pagamento di prestazioni lavorative non risultanti nel "Foglio Presenze" controfirmato dall'Utilizzatore o nel diverso sistema di rilevazione delle presenze adottato e non risponde delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario, festivo e domenicale (nonché delle prestazioni rese oltre la scadenza del termine stabilito dal presente contratto) che siano effettuate senza la necessaria autorizzazione. Le ore di lavoro straordinarie dovranno essere autorizzate dall'Utilizzatore e saranno retribuite solo se risultanti dal "Foglio Presenze" debitamente controfirmato o comunque autorizzato a mezzo di comunicazione e-mail. Il conteggio degli straordinari viene effettuato in relazione al CCNL dell'Utilizzatore. Parimenti, il Somministratore non risponde delle eventuali differenze retributive derivanti dall'addizione del Lavoratore, da parte dell'Utilizzatore, a mansioni superiori salvo che il cambiamento di mansioni non sia stato preventivamente comunicato, in via formale, al Somministratore.

2.6 Il Somministratore liquiderà le spettanze mensili mediante bonifico presso il c/c bancario o postale indicato dal Lavoratore. In alternativa Manpower S.r.l. effettuerà il pagamento mediante rimessa diretta (liquidazione delle spettanze in contanti) presso istituti di credito convenzionati, dietro presentazione allo sportello del prospetto paga in originale, di valido documento di identità e codice fiscale. Le spettanze mensili saranno liquidate entro il 15 del mese successivo a quello di maturazione. Tutti gli elementi diretti, indiretti e differiti devono essere liquidati mensilmente al Lavoratore cor la retribuzione di riferimento. I ratei di ferie maturate e non godute e il TFR devono essere liquidati alla fine del rapporto di lavoro.

3. OBBLIGHI DEL LAVORATORE

3.1 Il Lavoratore svolge la propria attività, nell'interesse, sotto la direzione ed il controllo dell'Utilizzatore, secondo le istruzioni impartite dall'Utilizzatore medesimo in ordine all'esecuzione ed all'organizzazione dell'attività lavorativa ed è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge, di contratto collettivo, di accordi, regolamenti e consuetudini aziendali applicate dall'Utilizzatore.

3.2 Nel corso della missione, il Lavoratore è tenuto ad eseguire le attività corrispondenti alle mansioni indicate nel contratto, rispettare l'orario di lavoro in esso previsto (o quello successivamente modificato, secondo le intese raggiunte tra le Parti) e ad utilizzare e/o manovrare a regola d'arte e con la dovuta diligenza i macchinari e gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività assegnata.

3.3 Il Lavoratore deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, nonché osservare la più assoluta riservatezza su dati, fatti e informazioni di pertinenza, sia di Manpower S.r.l. che dell'Utilizzatore, di cui venga a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro. Egli non può elaborare, rivelare, pubblicare, o usare i dati di cui è venuto a conoscenza, per alcun altro scopo e finalità che quelli previsti nell'ambito dell'espletamento dei compiti assegnati, anche dopo la cessazione del presente contratto.

3.4 Eventuali richieste di ferie e permessi dovranno essere concordati con l'Utilizzatore, comunicate tempestivamente a Manpower S.r.l. attraverso apposito modulo e comunque indicati nel "Foglio Presenze" ovvero registrati nel diverso sistema di rilevazione delle presenze adottato.

3.5 In caso di assenza per malattia il Lavoratore deve:

- comunicare la propria assenza a Manpower S.r.l. nella giornata stessa in cui si verifica l'evento o si rende necessario il prolungamento dell'assenza;
- far pervenire a Manpower S.r.l. il numero di protocollo relativo al certificato di malattia, entro 2 giorni dalla sua emissione o entro 24 ore in caso di continuazione della stessa;
- nel caso in cui il medico sia impossibilitato a fornire il numero di protocollo della malattia e consegnare al Lavoratore un certificato cartaceo, far pervenire a Manpower S.r.l., entro i due giorni successivi alla data del rilascio, il certificato medico attestante la malattia o il prolungamento della stessa e inviarne, sempre entro 2 giorni, una copia all'Inps, nel rispetto dei termini sopraindicati, è ammessa la trasmissione del certificato medico a mezzo fax, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del successivo invio dell'originale;

djessere reperibile presso il proprio domicilio negli orari indicati per le visite fiscali. Il ritardo invio del certificato medico (protocollo) e/o l'impossibilità di effettuare tempestivamente la visita medica di controllo, per cause addebitabili al lavoratore, oltre ad avere rilevanza sul piano disciplinare, comportano, salvo comprovati casi di impedimento, la riduzione del trattamento economico di malattia secondo le modalità previste dall'Inps. Il mancato reperimento del Lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità, oltre all'applicazione delle sanzioni previste ex lege (L. 638/1983 art. 5) comporta l'obbligo di immediato rientro presso l'Utilizzatore. La violazione di tale obbligo è considerata assenza ingiustificata.

3.6 E' fatto espresso divieto al Lavoratore di maneggiare denaro o di svolgere qualsiasi attività collegata a mezzi di pagamento, salvo che tale attività non rientri espressamente tra le mansioni di assegnazione o salvo diverso accordo preventivo con il Somministratore

3.7 Il Lavoratore risponde personalmente degli eventuali danni, riconducibili alla Sua responsabilità, causati all'Utilizzatore e a terzi durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. Il Somministratore si riserva la facoltà di effettuare dalle competenze mensili e di fine rapporto spettanti al Lavoratore una trattenuta a titolo di risarcimento dei danni causati dal medesimo.

3.8 Il Lavoratore all'atto dell'assunzione comunica i propri dati personali, ivi compreso un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail che si impegna a tenere costantemente monitorati, consapevole che tali dati verranno utilizzati per ogni comunicazione legata al presente contratto. A tal fine, si impegna altresì ad informare Manpower S.r.l. in tempo reale di ogni variazione dei medesimi.

4. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

4.1 Le Parti si impegnano a dare esecuzione al presente contratto per l'intero periodo convenuto, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso. Il recesso anticipato da parte del Lavoratore, rispetto alla scadenza iniziale del contratto di quella successivamente prorogata, determina l'applicazione della penalità di risoluzione anticipata, rapportata alla durata residua della missione, secondo quanto previsto dall'art. 38 del CCNL del Somministratore vigente.

4.2 La durata iniziale del presente contratto può essere prorogata, con il consenso del Lavoratore, secondo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL del Somministratore vigente.

4.3 Qualora l'Utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione, il termine posto inizialmente al singolo contratto di lavoro può essere prorogato sino ad un massimo di 6 volte nell'arco temporale di 36 mesi, secondo quanto previsto dal CCNL delle Agenzie per il Lavoro del 27/02/2014 (così art. 49 CCNL delle Agenzie di Somministrazione vigente)

4.5 In caso contratto stipulato per ragioni sostitutive, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 44 del CCNL delle Agenzie di Somministrazione vigenti in tema di affiancamento in caso di sostituzione di lavoratori assenti.

5. ASSENZA DEI REQUISITI

5.1 L'accertamento della mancanza e/o della perdita, in capo al Lavoratore, di tutti requisiti necessari ai sensi di legge e/o della contrattazione collettiva di settore dell'Utilizzatore per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e/o per lo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto del presente contratto, nonché la mancata produzione, da parte del Lavoratore, della documentazione necessaria e propedeutica all'assunzione (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attestato/titolo di studio, certificato di iscrizione a ruolo/albo, patente ecc.) comporterà la risoluzione, con effetto immediato, del rapporto di lavoro eventualmente costituito.

5.2 Costituisce altresì autonoma causa di risoluzione, con effetto immediato, del rapporto di lavoro l'accertamento della inesistenza e/o falsità e/o difformità di qualsiasi requisito richiesto ai fini dell'invio in missione e/o dello svolgimento dell'attività lavorativa oggetto del presente contratto il cui possesso in capo al Lavoratore medesimo è stato oggetto di produzione documentale e/o autocertificazione prodotta dal Lavoratore all'atto della costituzione del rapporto di lavoro (o nella fase di selezione).

6. SALUTE E SICUREZZA

6.1 Il Lavoratore è informato dall'Utilizzatore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale ed è formato e addestrato all'uso degli strumenti di lavoro necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 35 c. 4 D. Lgs. 81/2015 e s.m.i.). Il Lavoratore è obbligato a utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti dall'Utilizzatore il quale garantisce nondimeno attrezzature e misure di primo soccorso.

6.2 Nel caso di infortuni, anche di lieve entità, il Lavoratore dovrà notificarlo all'Impresa Utilizzatrice e a Manpower S.r.l.. Qualora abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e Manpower S.r.l. non abbia potuto inoltre la prescritta denuncia all'INAIL, Manpower S.r.l. resta esonerata da qualsiasi responsabilità e onere economico derivante dal ritardo stesso

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

7.1 Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il Lavoratore dà atto di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali prevista dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati EU/2016/679 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e di aver provveduto a conferire i consensi necessari per l'adempimento di obblighi di legge e di contratto così come formulati nell'apposito modulo, per il trattamento dei dati particolari e la comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa stessa. Il Lavoratore è altresì consapevole che Manpower S.r.l., in mancanza di tali consensi, non potrà dare corso all'esecuzione del contratto. Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui ciascuna venisse a conoscenza come risultato della sua attività in base al presente contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alle normative di legge, in particolare si impegnano a non usare né pubblicare o rivelare a qualsiasi persona, fisica o giuridica, sia per tutta la durata del rapporto sia in seguito alla sua conclusione, senza il preventivo consenso scritto dell'altra, qualsiasi materiale, informazione o conoscenza acquisita o ottenuta con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge. Le Parti si impegnano altresì ad osservare le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati EU/2016/679 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ad effettuare i rispettivi trattamenti dei dati in conformità alla medesima, autorizzando reciprocamente l'altra Parte ad effettuare la comunicazione dei propri dati personali per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge nonché dalla normativa comunitaria e connessi all'adempimento del presente contratto. A tal fine si fa presente che il consenso al Lavoratore viene chiesto da Manpower S.r.l. esclusivamente per i propri trattamenti e per la comunicazione ai terzi, indicati nell'apposito modulo, ivi incluso l'Utilizzatore e la bilateralità di settore. Si rende noto inoltre che i dati raccolti potranno altresì essere trasferiti all'estero, anche in Paesi al di fuori dell'Unione Europea quali, ad esempio, Israele, Stati Uniti e India, dove operano società facenti parte del Gruppo Manpower o propri fornitori.

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto di prestazione di lavoro in somministrazione si fa riferimento al Codice Civile, alle norme di legge, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2015 (art. 30-40) e s.m.i., alla contrattazione collettiva di riferimento (CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 15/10/2019 e CCNL dell'Utilizzatore, per i periodi di missione) ai regolamenti interni, al Codice Disciplinare ed Etico adottati da Manpower S.r.l.

8.2 Ai fini di favorire l'accesso del Lavoratore alle relative prestazioni, si segnalano i seguenti siti internet: www.ebitemp.it; www.formatemp.it; www.fondofonte.it.

Quanto alla modalità di sottoscrizione del presente Contratto e della documentazione connessa, le Parti si danno reciprocamente atto della possibilità di procedere a mezzo di "firma elettronica avanzata" ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 22/02/2013, riconoscendone sin d'ora la piena validità ed efficacia.

Luogo **REGGIO NELL'EMILIA,**

Data **16/10/2020**

(Timbro e firma)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente gli Artt. 2.1 (trattamento normativo-contrattazione di secondo livello), 2.4 (calcolo retribuzione), 2.5 (ore non risultanti), 3.1 (svolgimento missione), 3.8 (comunicazione dati), 4.1 (durata contratto), 5.1 (mancanza/perdita dei requisiti), 5.2 (inesistenza falsità difformità dichiarazioni), 6.1 (salute e sicurezza).

Luogo **REGGIO NELL'EMILIA,**

Data **16/10/2020**

(Timbro e firma)

Manpower S.r.l.

Iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I

Autorizzazione Ministeriale: Prot. N. 1116 - SG rilasciata in data 26 Novembre 2004

Garanzia ex art. 5, comma 2, lettera C, D. Lgs.276/03 regolarmente prestata

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manpower Italia S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa: Via Rossini 6/8 - 20122 Milano - Tel. 02/230031 - Fax 02/23003.5333

Capitale Sociale € 40.000.000 i.v.

Società appartenente al Gruppo IVA "ManpowerGroup Italia"

P. IVA 10981420960

Codice Fiscale - Registro Imprese Milano 11947650153 - R.E.A. 1513904

